REGOLAMENTO (CEE) N. 3167/81 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1981

recante modalità di applicazione del regime d'importazione, applicabile nei mesi di novembre e dicembre 1981, a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3069/81 del Consiglio, del 26 ottobre 1981, relativo al regime d'importazione applicabile nel 1981 a taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con alcuni paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine; che tali accordi sono in corso di negoziati con altri paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3069/81 ha previsto che la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi diversi da quelli che hanno concluso accordi di autolimitazione con la Comunità, è limitata al 10 % ad valorem nei limiti di determinati quantitativi; che occorre altresì tener conto dei titoli d'importazione già concessi nel quadro delle misure transitorie adottate in virtù dei regolamenti (CEE) n. 3495/80 [2], (CEE) n. 776/81 [3] e (CEE) n. 1758/81 [4];

considerando che il regolamento (CEE) n. 3069/81 ha previsto che è opportuno permettere le importazioni negli Stati membri tenuto conto delle correnti commerciali tradizionali; che è pertanto opportuno fissare la quantità massima per cui possono essere concessi dei titoli d'importazione in taluni Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3069/81 ha previsto altresì che il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti di cui sopra è limitato nel 1981 ai quantitativi per i quali è applicabile la limitazione del prelievo;

considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti; che occorre pertanto derogare al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione [5], per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati in più dei quantitativi indicati sul titolo;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sino al 31 dicembre 1981, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune è limitata al 10 % ad valorem nei limiti dei quantitativi seguenti, espressi in tonnellate equivalente carcassa, per paese terzo interessato e per categoria:

(1) GU n. L 308 del 29. 10. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 21.
(3) GU n. L 81 del 27. 3. 1981, pag. 12.
(4) GU n. L 175 dell'1. 7. 1981, pag. 29.
(5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione	Paese terzo interessato e quantitativo		
		Cile	Spagna	Altri paesi terzi (a)
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina :			
	B. altri (b)	0	0	25
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :			
	A. Carni :			
	IV. delle specie ovina e caprina :			
	a) fresche o refrigerate	0	125	75
	b) congelate	1 115	0	98

(a) Eccetto Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Islanda, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Ungheria, Uruguay e Iugoslavia.

(b) Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo) / massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è di 0,47.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni seguenti, si applica il regolamento (CEE) n. 2666/80 (1).

2. Per i prodotti ed i paesi terzi di cui all'articolo 1, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 2666/80 saranno rilasciati entro il limite dei quantitativi indicati nello stesso articolo.

3. Inoltre, per gli Stati membri qui di seguito indicati, il rilascio dei titoli di cui al paragrafo 2 si effettua nei limiti dei seguenti quantitativi, espressi in tonnellate equivalente carcassa :

Numero della tariffa doganale comune	Stato membro	Paese terzo interessato e quantitativo		
		Cile	Spagna	Altri paesi terzi
01.04 B	Francia	0	0	25
	Irlanda	0	0	0
02.01 A IV a)	Francia	0	125	0
	Irlanda	0	0	0
02.01 A IV b)	Francia	0	0	0
	Irlanda	0	0	0

4. Le domande di titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 sono presentate dal 12 al 18 novembre 1981.

5. Le domande di titoli, ripartite per prodotto e per paese d'origine, sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione non oltre il 23 novembre 1981, alle ore 17.

6. Prima del 29 novembre 1981, la Commissione decide, per prodotto e per paese d'origine :

a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi richiesti ;

b) o di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una percentuale unica, ad eccezione dei quantitativi richiesti negli Stati membri, di cui al paragrafo 3, per i quali una percentuale speciale potrà essere determinata per Stato membro.

7. I titoli sono rilasciati il 1° dicembre 1981.

8. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2666/80, il titolo d'importazione è valido sino al 31 dicembre 1981.

Articolo 3

1. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 14, la menzione del paese terzo d'origine.

(1) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 36.

Per i prodotti della sottovoce 01.04 B, la richiesta di titolo ed il titolo recano, nelle caselle 10 e 11, l'indicazione della massa netta e del numero degli animali da importare.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

2. Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle menzioni seguenti:

— « Prelievo limitato al 10 % ad valorem [applicazione del regolamento (CEE) n. 3167/81]. Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) ... kg »;

— « Importafgiften begrænses til 10 % af værdien [jf. forordning (EØF) nr. 3167/81]. Licenses er gyldig for (mængde i tal og bogstaver) ... kg »;

— « Beschränkung der Abschöpfung auf 10 % nach dem Wert [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3167/81]. Lizenz gültig für (Menge in Zahlen und Buchstaben) ... kg »;

— «Εἰσφορά περιορισμένη στό 10 % κατ' ἀξία (ἐφαρμογή τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 3167/81). Πιστοποιητικό ἔγκυρο γιά (ποσότης ἀριθμητικῶς καί ὁλογράφως) ... χγρ»;

— « Levy limited to 10 % ad valorem [application of Regulation (EEC) No 3167/81]. Licence valid for (quantity in figures and words) ... kg »;

— « Prélèvement limité à 10 % ad valorem [application du règlement (CEE) n° 3167/81]. Certificat valable pour (quantités en chiffres et en lettres) ... kilogrammes »;

— « Heffing beperkt tot 10 % ad valorem [toepassing van Verordening (EEG) nr. 3167/81]. Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) ... kg ».

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, può essere immesso in libera pratica solamente il quantitativo indicato nella casella 20 a) del titolo d'importazione; a tale scopo, la cifra « 0 » è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, prima del 14 gennaio 1982, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per origine, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione in base al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

È applicabile dal 1° novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione